

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato dal Consiglio nella seduta del 21.03.2025

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della regione Siciliana, di patrocinio in favore di iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica nonché a quelle manifestazioni o iniziative di cui l'Ordine vuole favorire la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione che abbiano, tra i relatori, un'adeguata rappresentanza di psicologi
2. La decisione del Consiglio è assunta sulla base di una valutazione insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2

Soggetti richiedenti

- a) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitanti ed altre Istituzioni di carattere privato.
- b) Non sarà concesso il patrocinio, qualora tra gli organizzatori ed i relatori siano presenti professionisti sottoposti a procedimenti o sanzioni disciplinari o non in regola con i pagamenti delle quote ordinistiche. Nel caso in cui il rappresentante legale dell'Ente, Associazione o Istituzione richiedente è un iscritto all'Ordine, lo stesso deve essere in regola con i pagamenti delle quote ordinistiche e non deve essere in corso alcuna sanzione disciplinare. Parimenti, il patrocinio non sarà concesso se tra gli organizzatori ed i relatori siano presenti professionisti iscritti all'Ordine sottoposti a procedimenti o sanzioni disciplinari o non in regola con i pagamenti delle quote ordinistiche"
- c) Il soggetto richiedente il patrocinio deve - contestualmente alla domanda - dichiarare che si impegna a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare l'art. 21 (*L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È, altresì, fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche).*
- d) Nel caso in cui il rappresentante legale dell'Ente, Associazione o Istituzione richiedente è un iscritto all'Ordine, lo stesso deve essere in regola con i pagamenti delle quote ordinistiche e non deve essere in corso alcuna sanzione disciplinare

Art. 3

Criteri per la concessione del patrocinio.

Le iniziative patrocinabili sono: congressi, convegni, workshop, simposi, giornate di studio, seminari, incontri a tema, presentazioni di libri rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo

dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di carattere qualificante per la professione e l'incentivazione dell'occupazione.

La concessione del patrocinio da parte dell'Ordine sarà effettuata previa verifica dell'iniziativa ai seguenti criteri:

1. adeguato profilo etico-culturale del soggetto richiedente, anche in considerazione dei suoi riferimenti scientifico-metodologici;
2. promozione e sviluppo dell'immagine professionale dello psicologo anche in riferimento ad alcune sue specifiche competenze, quali quelle previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 56/89;
3. attinenza a tematiche di carattere psicologico che mettano in luce e promuovano la validità sociale, scientifica e metodologica della psicologia.
4. rispetto dei capisaldi costituzionalmente sanciti in tema di equità, giustizia, discriminazioni e, in generale, con l'inviolabilità dei diritti dell'uomo
5. valorizzazione della prospettiva psicologica e delle professionalità ad essa connesse nel pieno rispetto del codice deontologico e del decoro professionale;

Altresì, sarà concesso il patrocinio se

- 1) è prevista la partecipazione di psicologi tra i relatori;
- 2) le iniziative trattino argomenti, metodi e tecniche la cui solidità concettuale e scientifica sia stata avallata (riconosciuta, validata) dalla Comunità Scientifica Internazionale;
- 3) si tratta di manifestazioni rivolte alla cittadinanza di promozione della figura dello psicologo e della psicologia

Sono esclusi dalla concessione del Patrocinio i corsi di formazione, i master, i corsi di perfezionamento, i corsi di specializzazione ecc. organizzati da enti sia pubblici sia privati.

Art. 4

Presentazione della richiesta

La richiesta deve contenere:

- a. gli obiettivi ed i contenuti della manifestazione;
- b. i destinatari della manifestazione/iniziativa;
- c. elenco completo dei relatori previsti, con specificazione del ruolo professionale degli stessi;
- d. il luogo ed il periodo di svolgimento dell'evento;
- e. una copia del programma;
- f. dichiarazione del soggetto richiedente, di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo (fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche), e di non svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo;
- g. copia del documento d'identità del richiedente.

Non verranno prese in considerazione richieste di patrocinio che non rispondono a tutti i requisiti indicati.

Art. 5

Tipologia di patrocini.

Il patrocinio può essere concesso “**a titolo gratuito**” o “**a titolo oneroso**”:

Patrocinio a titolo gratuito

Il patrocinio a “*titolo gratuito*” non prevede alcun contributo economico da parte dell’Ordine.

Può essere richiesto da Enti pubblici (Regione, Province, ASP, Comuni, Circoscrizioni, Università, Istituti scolastici) e soggetti privati (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Istituti di formazione e scolastici privati, comitati).

Il patrocinio sarà concesso per l’organizzazione di seminari, convegni, congressi, manifestazioni, presentazioni di libri e ricerche scientifiche.

La richiesta di patrocinio deve pervenire all’Ordine almeno **45 giorni** prima dell’iniziativa.

La concessione comporta l’apposizione del logo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia su manifesti, brochures, locandine e dovrà riportare la dicitura “*col patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana*”

Patrocinio a titolo oneroso

La richiesta di patrocinio oneroso deve pervenire all’Ordine almeno **45 giorni** prima dell’iniziativa e sarà analizzata dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Il patrocinio può essere accordato, a insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine, solo a Enti privati (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Istituti di formazione, consorzi) che godono notorietà a livello regionale o nazionale per meriti scientifici e culturali maturati. Nel caso in cui non sia possibile stabilire la rispondenza dell’Ente Privato a questi criteri, l’Ordine potrà richiedere lo Statuto e/o un breve curriculum del proponente.

Sono considerati “a titolo oneroso” i patrocini che prevedono la concessione di un contributo economico da parte dell’Ordine. I contributi erogati, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio preventivo, non potranno superare la cifra di 500 euro. Per ottenere il patrocinio “oneroso”, gli eventi devono essere considerati dal Consiglio particolarmente rilevanti per la promozione della cultura psicologica e/o per lo sviluppo della professione, e prevedere la partecipazione di psicologi tra i relatori.

In caso di patrocinio “a titolo oneroso” l’organizzatore dell’evento dovrà impegnarsi a riportare in tutti gli atti pubblicitari la dicitura “*con il contributo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana*”.

Ogni ente potrà richiedere massimo due contributi economici per anno solare.

Il contributo del patrocinio “a titolo oneroso” può essere erogato in denaro o mediante prestazione di servizi, gestiti direttamente dall’Ordine e da determinarsi esplicitamente, di volta in volta.

Non sono ammissibili al patrocinio oneroso eventi o attività formative.

Il contributo finanziario non potrà essere concesso qualora sussistano accertate condizioni di conflitto di interesse tra i richiedenti e il Consiglio.

Nella determinazione dell'ammontare del contributo economico si terrà conto dei seguenti criteri:

- numero di partecipanti;
- particolare rilevanza dei temi trattati per la cittadinanza e la promozione della professione di psicologo;
- curriculum scientifico o istituzionale dei relatori particolarmente rilevante;
- rete istituzionale di particolare rilevanza (in particolare pubbliche amministrazioni)
- durata dell'evento

Art. 6

Concessione del patrocinio

Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio (solo in forma gratuita), comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio dello stesso.

Tutti gli eventi patrocinati, sia a titolo gratuito che oneroso, dovranno prevedere la presenza all'evento di un rappresentante dell'Ordine (il Presidente o un suo delegato) per portarne i saluti istituzionali.

Art. 7

Revoca del patrocinio

Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto il patrocinio, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine per il riesame della richiesta.

Il patrocinio potrà essere revocato nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento.

Art. 8

Responsabilità

La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'Ordine, che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 9

Entrata in vigore

Il Presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione.